

# Allegato A

Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022. Interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura. Disposizioni e modalità attuative; ripartizione finanziaria. Esercizio finanziario FEAGA 2025.

## Premessa

Secondo l'ultimo censimento relativo all'anno 2023, in Banca Dati dell'anagrafe Apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), di seguito anche BDA, risultano denunciati in Toscana oltre 116.000 alveari, con un incremento di circa il 4% rispetto al 2022. La produzione di miele si diversifica a secondo dell'origine floreale, legata alle caratteristiche geografiche tipiche della regione, che garantiscono, insieme alle consolidate tradizioni produttive, produzioni di elevata qualità.

La produzione toscana è quindi estremamente variegata e trova uno dei suoi punti di forza proprio nella possibilità di offrire un prodotto diversificato e di elevata "qualità".

Nell'attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativamente alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, la consistenza del patrimonio apistico, espressa come numero di alveari, è il criterio utilizzato per la ripartizione dei fondi relativi al plafond nazionale.

Con il presente atto si dettano le disposizioni e modalità attuative degli interventi a favore del settore dell'apicoltura per l'esercizio finanziario FEAGA2025, in coerenza con il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 CCI 2023IT06AFSP001, modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 CCI 2023IT06AFSP001, e con il decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467.

Inoltre si ripartiscono le risorse fra le azioni, tenuto conto che per il periodo indicato l'importo complessivamente assegnato alla Regione Toscana dal MASAF con Decreto del 25 agosto 2023, n. 428817 ammonta ad euro 1.023.516,00.

## 1 Interventi ed Azioni

Gli interventi e le azioni che la Regione attiva per l'esercizio finanziario FEAGA 2025, sono:

Intervento A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:

Azione A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; Scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;

Azione A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, anche con riferimento a strumenti di informazione cartacea e su canali social o via web, interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico delle sottospecie autoctone, metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc).

Intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

- i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- iii) ripopolamento del patrimonio apistico nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;
- iv) razionalizzazione della transumanza;
- v) acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell'alveare destinate al commercio:

Azione B1 - Lotta a parassiti e malattie - es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti, acquisto di e distribuzione di prodotti veterinari ecc;

Azione B3 - Ripopolamento patrimonio apistico - acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (apis mellifera ligustica).

Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione;

Azione B4 - Razionalizzazione della transumanza - acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo. Noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto;

Azione B5 - acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI).

Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:

Azione F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.

## **2 Beneficiari**

Sulla base delle tipologie di beneficiari previsti nell'allegato II del Decreto Ministeriale n. 614768/2022 e s.m. ed in relazione alle singole azioni, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti i soggetti beneficiari individuati sono:

<b>AZIONE</b>	<b>SOGGETTO BENEFICIARIO (forme associate)</b>
A1	Forme associate definite all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto Ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, con sede legale in Regione Toscana ed in possesso dei requisiti di rappresentatività definiti nell'allegato C alla DGR n. 31/2023 al momento della presentazione della domanda. Nell'ipotesi di apicoltori che siano iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale della stessa che presenti domanda di finanziamento, previo accordo con le altre forme associate, dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da ciascuno di essi per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti.
A2	
B1	
F1	

<b>AZIONE</b>	<b>SOGGETTO BENEFICIARIO (apicoltori)</b>
B1	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018.

<b>AZIONE</b>	<b>SOGGETTO BENEFICIARIO (apicoltori)</b>
B3	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018.

<b>AZIONE</b>	<b>SOGGETTO BENEFICIARIO (apicoltori)</b>
B4	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che praticano il nomadismo e ne abbiano dato comunicazione all'Azienda USL dove lo stesso apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica, di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale" e agli articoli 5 e 8 della l.r. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla l.r. 49/2018 .

AZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO (apicoltori)
B5	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018.

### 3 Condizioni di accesso

#### 3.1 Intervento A: Azione A1, A2; Intervento B: Azione B1 Intervento F: Azione F1; (forme associate)

Per poter essere ammessi al sostegno di cui all'Intervento A Azioni A1 e A2, all'Intervento B Azione B1 e all'Intervento F Azione F1 i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere una forma associata come definita all'articolo 6, comma 2, del DM n. 614768/2023 operante in Toscana in materia di apicoltura ed in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'allegato C della DGR n. 31/2023;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

c) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna

medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

d) aver presentato dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

e) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa delle attività ammesse a finanziamento;

f) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

### **3.2 Intervento B: Azioni B1, B3, B4, B5 (apicoltori)**

Per accedere all'Intervento B: Azione B1, B3, B4, B5 i richiedenti devono:

a) essere un apicoltore in regola con la normativa vigente in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», e agli articoli 4 e 7 della L.R. 21/2009 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura"

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

c) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

d) aver presentato dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

f) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa ammessa a finanziamento;

g) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

### ***3.2.1 Requisito aggiuntivo per l'Intervento B Azioni B4 e B5***

Nel caso di domande relative all'Intervento B Azione B4 e B5, oltre a quanto sopra riportato al punto 3.2 e relativamente alle seguenti spese:

#### *Azione B4:*

- carriole motorizzate per trasporto arnie;
- muletto per movimentazione arnie;
- gru per autocarri;
- carrello per trasporto e spostamento arnie non targati;
- sponda idraulica e allestimento per autocarri;
- noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto;

#### *Azione B5:*

- smielatore;
- banco disopercolatore, disopercolatrice, raccogliore di favi;
- pompa miele con relativi accessori;
- linea di smielatura;
- deumidificatore, concentratore miele e relativi supporti;
- miscelatore, fondimiele, armadietto fondimiele, scioglimiele o camera calda;
- attrezzatura lavorazione della cera;
- macchinario per pulizia e/o lavorazione polline;
- macchinario o linea di invasettamento e/o etichettatura e/o tappatura;
- attrezzatura movimentazione (sollevatori, transpallet, carrello elevatore);
- congelatore / cella frigorifera;
- attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio;
- attrezzatura per l'estrazione del veleno;

il richiedente deve essere in possesso di almeno 40 alveari risultanti dalla registrazione nella banca dati apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale”.

La mancanza del requisito porta all'esclusione dal contributo della quota relativa agli interventi indicati nello stesso punto.

#### **4 Forma di sostegno**

Le percentuali di contributo erogabili per le diverse azioni sono le seguenti:

***4.1 Intervento A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:***

<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
A1	Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati	Forme Associate	100%
A2	Assistenza tecnica e consulenza alle aziende	Forme Associate	90%

***4.2 Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:***

<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
F1	Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori	Forme Associate	100%

***4.3 Intervento B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni:***

<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
B1	Lotta a parassiti e malattie	Forme Associate	75%
		Apicoltori	60%

***4.4 Intervento B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni:***

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
B3	Ripopolamento patrimonio apistico	Apicoltori	60%
B4	Razionalizzazione della transumanza	Apicoltori	60%
B5	Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione	Apicoltori	60%

Il contributo massimo erogabile per beneficiario non può essere superiore:

- a euro 5.000,00 sulla Azione B3;
- a euro 10.000,00 sulla Azione B1 (apicoltori);
- a euro 30.000,00 sulle Azioni B4 e B5.

Non sono inoltre ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a:

- euro 1.200,00 per l'azione B1 (apicoltori);
- euro 1.800,00 per le azioni B3, B4 e B5.

Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo minimo del sostegno concesso e liquidabile per ciascuna azione pari all'importo come sopra indicato, pena la decadenza del sostegno concesso per ogni azione che non raggiunge l'importo minimo liquidabile sopra indicato.

### 5 Punteggi di priorità per le azioni B1 (apicoltori), B3, B4 e B5

Per le azioni B1 (apicoltori), B3, B4, B5 ai fini della formazione delle graduatorie uniche regionali dei soggetti ammissibili ai contributi, si procede con l'attribuzione di punteggi di priorità secondo le seguenti specifiche:

N	SOGGETTO BENEFICIARIO	PUNTEGGIO
1	Apicoltori in possesso di oltre 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella Banca Dati Apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	12
2	Apicoltori in possesso fra 40 e 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella banca dati apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	8

3	Il richiedente non ha beneficiato negli ultimi tre bandi di contributi su misure analoghe secondo le seguente corrispondenza: Azione B1 Regolamento (UE) n. 2021/2115 con precedente analoga azione Azione B3 Regolamento (UE) n. 2021/2115 con precedente analoga azione Azione B4 Regolamento (UE) n. 2021/2115 con precedente analoga azione o con Misura "C" Regolamento (UE) n. 1308/2013 Azione B5 Regolamento (UE) n. 2021/2115 con precedente analoga azione o con Misura "A6" Regolamento (UE) n. 1308/2013	4
4	Il beneficiario è coltivatore diretto o possiede la qualifica definitiva di IAP	4,5
5	Il beneficiario è un giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età)	2,5
6	Il richiedente è iscritto all'Elenco degli operatori biologici per l'attività apistica	2,2
7	Il richiedente è iscritto alla CCIAA come apicoltore, anche se attività secondaria	2
8	Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013	2
9	Il beneficiario è di genere femminile	2
10	La sede legale ricade in aree alluvionate di cui all'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 individuate dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023 o ricade nei comuni elencati al paragrafo 4.4. dell'allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 199 del 28 febbraio 2022.	1

I requisiti relativi alle suindicate priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Il punteggio relativo ai punti 1 e 2 è alternativo e non cumulabile.

Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP/coltivatore diretto con richiedente iscritto alla CCIAA; in presenza di entrambi i requisiti, si considera quello col punteggio più alto.

In riferimento al criterio di priorità 5 (beneficiario di età inferiore a 41 anni), la priorità è attribuita:

a) nel caso di ditta individuale:

- il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 41 anni;

b) nel caso di società se dalla iscrizione in CCIAA risulta che:

- società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori ha un'età inferiore a 41 anni;

- società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari ha un'età inferiore a 41 anni;

- società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età inferiore a 41 anni.

In riferimento al al criterio di priorità 9 (beneficiario di genere femminile) la priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue:

a) nel caso di ditta individuale:

- il soggetto richiedente è di genere femminile;

b) nel caso di società se dalla iscrizione in CCIAA risulta che:

- società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;

- società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;

- società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda che richiede il contributo più basso.

A parità di punteggio e contributo ha la priorità il richiedente con il maggior numero di alveari risultanti dalla registrazione nella Banca Dati Apistica.

## **6 Spese ammissibili**

Le spese ammissibili con i relativi massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento e azione attivate sono riportate in Allegato B.

## **7 Responsabile del procedimento**

Il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" è responsabile:

- dell'emanazione dei bandi sulle azioni attivate;

- dell'istruttoria di ammissibilità e dell'approvazione del finanziamento per le azioni A1, A2, F1, e B1 per le istanze presentate dalle forme associate e dell'approvazione del finanziamento;

- dell'approvazione della graduatoria unica regionale delle domande presentate e ammesse sulle azioni B1 apicoltori, B3, B4 e B5.

I Settori competenti all'attività gestionale a livello territoriale della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale sono responsabili:

- dell'istruttoria di ammissibilità e della successiva istruttoria di pagamento per le domande ricadenti nel territorio di competenza sulle azioni B1 presentate dagli apicoltori, e le azioni B3, B4 e B5.

L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile:

- degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m. (Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura);

- dell'istruttoria di pagamento per le azioni A1, A2, B1, F1;

- della predisposizione delle graduatorie sul Sistema Informativo ARTEA per le azioni B1 apicoltori, B3, B4 e B5 secondo i criteri di priorità di cui al punto 5.

E' fatta salva ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di cui al DM 614786/2022 e s.m.

## **8 Modalità attuative e scadenze**

Il settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" entro 90 giorni dalla adozione del presente provvedimento, provvede con propri atti alla definizione delle modalità per l'erogazione dei sostegni, tramite bandi, per gli interventi A, B ed F, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi.

Le domande di accesso alle azioni sono presentate nei tempi e con le modalità individuati dai bandi, sul sistema informativo ARTEA. L'istruttoria delle domande è effettuata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di sostegno, e la relativa tempistica è definita nell'ambito del bando attuativo.

### **8.1 Intervento A Azioni A1 e A2, Intervento B Azione B1 forme associate, Intervento F Azione F1**

Successivamente alla presentazione delle istanze di sostegno, nei tempi indicati dal relativo bando, il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari effettua l'istruttoria delle domande presentate, le autorizza al pagamento ed approva le istanze ammissibili nonché l'importo concedibile.

Successivamente alla presentazione delle istanze di pagamento ARTEA effettua l'istruttoria delle domande presentate, le autorizza al pagamento e liquida l'importo determinato.

### **8.2 Intervento B Azione B1 apicoltori, B3, B4, B5**

Successivamente alla presentazione delle istanze i Settori Competenti all'Attività Gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale effettuano l'istruttoria delle domande presentate ed approvano gli elenchi delle istanze ammissibili, con relativo punteggio di priorità, e delle non ammissibili trasmettendoli al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari nei tempi indicati dal relativo bando.

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari, avvalendosi delle funzionalità di ARTEA e in collaborazione con la stessa, sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e, sulla base delle priorità di cui al punto 5, le domande finanziabili ed il relativo sostegno concedibile.

Successivamente alla presentazione delle istanze di pagamento i Settori Competenti all'Attività Gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale effettuano l'istruttoria delle domande presentate dando mandato ad ARTEA di liquidare l'importo determinato.

## 9 Risorse disponibili

Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2025, come indicato nel paragrafo "Premessa", sono ripartite sulle diverse azioni secondo la seguente tabella:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
A	A1	70.000,00	Forme associate
	A2	213.516,00	Forme associate
B	B1	150.000,00	Forme associate
	B1	100.000,00	Apicoltori
	B3	100.000,00	Apicoltori
	B4	150.000,00	Apicoltori
	B5	150.000,00	Apicoltori
F	F1	90.000,00	Forme associate
<b>TOTALE</b>		<b>1.023.516,00</b>	<b>0</b>

### 9.1 Modalità di ripartizione del sostegno per le Azioni A1, A2, F1, B1 su istanze presentate dalle forme associate

Le risorse relative alle azioni A1, A2, B1, F1, sono così ripartite:

- per il 40% in eguale misura fra i beneficiari;
- per il 60% in proporzione al numero degli alveari degli apicoltori rispettivamente associati, in regola con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 21/09.

In caso di economie su una azione delle risorse da parte di uno o più beneficiari, le economie generatesi finanziano prioritariamente le altre azioni presentate dalla medesima forma associata ove il fabbisogno superi la disponibilità.

Qualora, successivamente al completo finanziamento delle azioni presentate da una forma associata, si generino in ogni caso economie, queste vanno a finanziare le richieste delle altre forme associate nel caso in cui il fabbisogno di queste ultime superi la disponibilità. La ripartizione è effettuata secondo il criterio di cui al punto 9.1, primo capoverso.

### 9.2 Disposizioni in caso di economie per le Azioni B1 apicoltori, B3, B4, B5

Qualora il fabbisogno richiesto per una azione fosse inferiore alle risorse disponibili, queste concorrono a finanziare le altre azioni nel caso in cui in queste il fabbisogno superi la disponibilità. La ripartizione delle risorse disponibili fra le azioni è proporzionale alla differenza fra il fabbisogno delle domande presentate e quello finanziato.

### 9.3 Ulteriori disposizioni in caso di economie

Con atto del dirigente del settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari, è possibile stornare le risorse messe a disposizione fra le azioni A1, A2, B1 forme associate, F1 e le azioni B1 apicoltori, B3, B4, B5 nel caso in cui fra le diverse misure le risorse stanziaste superino il fabbisogno.

Nella ripartizione di eventuali economie derivanti dalle azioni B1 apicoltori, B3, B4, B5 fra le forme associate, la ripartizione è effettuata secondo il criterio di cui al punto 9.1, primo capoverso.

Nei bandi attuativi potranno in ogni caso essere fornite ulteriori disposizioni applicative.

## **10. Varianti**

### ***10.1 Azioni A1, A2, B1 (Forme associate), F1***

Costituisce variante:

- la realizzazione di interventi non previsti nel programma presentato,
- la modifica della tipologia e dell'entità dei beni materiali e delle attrezzature ammesse a contributo.

Le varianti sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità del Bando e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale la domanda è stata ammessa a finanziamento.

Le varianti devono essere preventivamente richieste all'Ufficio regionale "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" della Regione Toscana, tramite PEC, corredata di relazione integrativa dettagliata che motivi l'intervento previsto e ne dettagli i costi.

Qualora la variante riguardi tipologie di beni e di attrezzature diverse rispetto a quelle inizialmente richieste ed ammesse a contributo, dovranno essere presentati i nuovi preventivi di spesa (minimo 3) relativi ai beni e alle attrezzature oggetto di variante.

Non è considerato come variante il cambio di fornitore nel caso in cui marca e modello siano i medesimi del bene e/o dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda iniziale. In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nella relazione allegata alla domanda di pagamento a saldo.

La mancata presentazione della richiesta di variante comporta la non ammissibilità della spesa sostenuta e la relativa decurtazione dell'importo richiesto nella domanda di pagamento.

Le varianti richieste sono istruite dall'Ufficio regionale "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" della Regione Toscana che ne segnalerà l'esito ad ARTEA.

A seguito della variante il programma viene rimodulato, fermo restando che in ogni caso non è ammissibile un aumento della spesa ammessa a contributo.

### ***10.2 Azioni B1 (apicoltori), B3, B4, B5***

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili.

Sono ammissibili “modifiche non sostanziali” se rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione (ad esempio il solo cambio di fornitore, modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi).

Il beneficiario può richiedere preventivamente all’ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tali modifiche non sostanziali all’operazione ammessa a finanziamento o comunicare in fase di accertamento finale, sotto la propria responsabilità, la modifica non sostanziale attuata dando adeguata motivazione, che sarà oggetto di valutazione da parte dell’ufficio istruttore.

## **11 Controlli**

I settori competenti all’attività gestionale sul territorio effettuano:

- controlli in loco in fase di istruttoria pari al 5% delle domande da istruire (controlli ex ante).
- controlli in loco sul 100% delle istanze di accertamento (controlli in itinere). Il controllo in loco può essere sostituito da un controllo da remoto utilizzando adeguata tecnologia (es. documentazione fotografica, video o altro), fermo restando la verifica in loco di almeno il 5% delle istanze di accertamento presentate;
- controlli in loco annuali, pari al 5% delle domande liquidate nell’esercizio finanziario, per la verifica del mantenimento degli impegni (controlli ex post).

Il campione da sottoporre a controllo in loco è determinato tenuto conto:

- dei beneficiari con maggior importo a sostegno;
- dei beneficiari con maggior numero di alveari.

## **12. Rinunce e sanzioni**

In caso di rinuncia alla realizzazione degli interventi, i beneficiari ammessi e finanziati devono darne comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti nei bandi attuativi. In caso di mancata comunicazione nel termine con le modalità previste, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento per la medesima azione sugli interventi strutturali in apicoltura per l’esercizio finanziario successivo.

Qualora in sede di controllo in loco di cui al punto 11, terzo alinea, risultasse che l’intervento è incorso nelle sanzioni di cui all’articolo 24 – undecies, commi 1 e 2, del D.Lgs del 17 marzo 2023, n. 42, oltre alla sanzione ivi prevista, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento per la medesima azione su interventi strutturali in apicoltura per i due esercizi finanziari successivi.

Qualora l’intervento incorra anche nella sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 24 – undecies del D.Lgs n. 42/2023 sopra citato, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento su interventi strutturali in apicoltura per i tre esercizi finanziari successivi.

## **13. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, ed in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura" come modificato dal il Decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467;
- Decreto 4 dicembre 2009, emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono state impartite disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;
- Decreto 11 agosto 2014, del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009;
- Legge regionale del 27 aprile 2009, n. 21 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura" come modificata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018, n. 49 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r.21/2009".

Nei bandi attuativi potranno inoltre essere fornite ulteriori disposizioni applicative anche concernenti le spese ammissibili e i massimali di cui all'Allegato B.